



Protocollo d'Intesa

tra

Regione del Veneto, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Unioncamere del Veneto e le Parti Sociali di cui all'art. 4 della L. 53/2003

Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59 concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;

Visto l'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, recante “Norme in materia di promozione dell'occupazione”;

Visto il D.M. 25 marzo 1998, n.142 concernente il regolamento di attuazione dell'art. 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196;

Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144 e in particolare l'articolo 68 sull'obbligo di frequenza di attività formative;

Visto il D.P.R. 12 luglio 2000 n. 257 concernente il Regolamento di attuazione dell'art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3 recante “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”;

Visto il Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 22 luglio 2002 tra il MIUR e la Confindustria;

Visto l'art. 4 del Protocollo d'Intesa fra la Regione del Veneto, il MIUR, il MLPS, per la sperimentazione di nuovi modelli nel sistema di istruzione e di formazione , sottoscritto in data 3 ottobre 2002;

Vista la legge 14 febbraio 2003, n. 30 recante “Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro”;

Visto l'art. 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53 concernente “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 concernente il riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

Visto il protocollo d'intesa sottoscritto il 27 giugno 2003 tra il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della ricerca e l'Unione Italiana delle Camere di Commercio per favorire tra l'altro iniziative sperimentali di percorsi di alternanza scuola-lavoro;

Visto l'accordo territoriale sottoscritto il 12 dicembre 2003 tra la Regione Veneto e l'USR per il Veneto;

Visto il protocollo d'intesa tra la Regione del Veneto, l'USR e le parti sociali sottoscritto in data 31 luglio 2003;

Visto il Protocollo d'intesa sottoscritto il 28 gennaio 2004 tra l'USR per il Veneto e Unioncamere del Veneto;

premesse che :

a) la Regione del Veneto e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto – Direzione Generale - sono da tempo impegnati in un ampio progetto di innovazione del sistema dell'istruzione e della formazione professionale;

b) la Regione Veneto, l'USR per il Veneto e Unioncamere Veneto condividono il ruolo di centralità assunto dall'istruzione e dalla formazione nei processi di crescita e modernizzazione della società veneta e considerano il raccordo tra istruzione, formazione e mondo del lavoro un fattore strategico sia per le imprese che per i giovani che si affacciano al mercato del lavoro nel territorio veneto;

c) le Associazioni imprenditoriali, consapevoli dell'importanza della formazione per lo sviluppo della Regione e la competitività delle imprese, intendono fattivamente contribuire al suddetto sforzo e allo sviluppo del sistema istruzione-formazione mediante un più incisivo raccordo tra offerta formativa ed esigenze del tessuto economico – produttivo regionale anche attraverso percorsi di “Alternanza Scuola-

Lavoro”, che vedranno le imprese, direttamente e tramite le proprie Associazioni di Rappresentanza, collaborare fattivamente con le istituzioni scolastiche che progetteranno, attueranno e valuteranno i percorsi medesimi;

d) le OO.SS. del Veneto (CGIL, CISL e UIL) riconoscono nell'alternanza scuola – lavoro di cui all'art. 4 della L. n. 53/2003:

- una efficace strategia per accompagnare la riforma degli studi secondari con un progressivo orientamento ed accostamento alla realtà del lavoro e per completare un'istruzione dedicata in primo luogo alla formazione della persona;

- il valore formativo del lavoro ed il superamento della divisione fra questo e lo studio a favore di una integrazione dei processi formativi in un progetto di cui la Scuola mantiene la titolarità;

e) tutte le parti firmatarie convengono di porre in essere azioni finalizzate a:

- prevenire, contrastare e recuperare la dispersione, gli abbandoni dei percorsi di istruzione e formazione, gli insuccessi e i disagi della condizione giovanile;

- promuovere e sostenere, nel rispetto dei principi costituzionali dell'autonomia scolastica e della libertà della ricerca e dell'insegnamento, un piano strategico per favorire un raccordo sempre più stretto e proficuo tra le scuole, le università ed il sistema imprenditoriale della Regione;
 - rafforzare e sviluppare il grado di qualità e di innovazione dell'istruzione e della formazione richiesto dagli standard europei;
 - contribuire alla formazione di risorse umane dotate di alte conoscenze e di elevata cultura di base nonché di competenze professionali idonee ad accedere al mondo del lavoro;
- f) nel corso dell'anno scolastico 2003/2004, per la realizzazione delle finalità sopra descritte, è stata attivata in 20 istituzioni scolastiche autonome del Veneto, la sperimentazione dei percorsi di Alternanza scuola lavoro, prevista dall'art. 4 della L. 53/2003;
- g) di tali 20 Istituzioni 11 sono state scelte d'intesa fra le Camere di Commercio e dall'USRV ed hanno fatto parte della sperimentazione prevista dal Protocollo fra Unioncamere e USRV, firmato in data 28 gennaio 2004;
- h) anche nell'anno scolastico 2004-2005 le Camere di Commercio intendono operare d'intesa e con il supporto dell'USRV, conducendo a livello provinciale tutte le fasi della sperimentazione e concordando le medesime, in coerenza con il presente Protocollo regionale, con i sette Uffici degli Interventi educativi del CSA dell'USRV.

TRA

- La Regione del Veneto, di seguito denominata "Regione"
- la Direzione Regionale dell'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto
- Unioncamere del Veneto
- le Associazioni Imprenditoriali
- le OO.SS. CGIL-CISL-UIL

si conviene e si stipula quanto segue :

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

Art. 2

La Regione, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Unioncamere Veneto, le OO.SS. CGIL – CISL – UIL del Veneto e le Associazioni imprenditoriali dall'altra, convengono, nel rispetto dei principi costituzionali dell'autonomia scolastica e della libertà di ricerca e dell'insegnamento, di definire e sostenere per l'anno scolastico 2004/2005, ciascuno per quanto di competenza, iniziative sperimentali di alternanza scuola – lavoro, quali modalità di realizzazione di percorsi formativi

progettati, attuati e valutati dalle istituzioni scolastiche e formative all'interno del Piano dell'Offerta Formativa di ogni singolo istituto in collaborazione con le Camere di commercio, le imprese, Enti pubblici e privati ivi inclusi quello del terzo settore, che assicurino ai giovani l'acquisizione di conoscenze di base e trasversali nonché il conseguimento di competenze spendibili nel mercato del lavoro.

Le parti concordano sul fatto che l'alternanza deve essere considerata una modalità formativa che risponde ai bisogni individuali di formazione e ai diversi stili cognitivi. Non è quindi un percorso di recupero limitato a taluni indirizzi bensì una metodologia didattica innovativa che valorizza l'aspetto formativo dell'esperienza pratica.

In tale prospettiva, l'alternanza non costituisce un terzo canale formativo, accanto a quello dei licei e dell'istruzione e formazione professionale ma si configura, invece, quale ulteriore modalità di acquisizione delle conoscenze e competenze previste dai percorsi tradizionali.

Art. 3

Il piano degli interventi, articolato per settori di attività, terrà conto dei programmi elaborati dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, d'intesa con i firmatari del presente Protocollo nonché delle eventuali linee di indirizzo definite in sede nazionale in materia di programmazione dell'offerta formativa integrata di istruzione e formazione.

L'alternanza scuola-lavoro avverrà nel pieno rispetto dei principi e criteri direttivi desumibili dall'art.4, commi 1. lett. a) e c) e 2 della legge n. 53/2003.

Il percorso formativo sarà finalizzato alla acquisizione delle conoscenze e delle competenze di base, trasversali e tecnico – professionali spendibili anche nel mondo del lavoro.

Nell'ambito del percorso si procederà al riconoscimento dei crediti, allo scopo di consentire per gli allievi la massima flessibilità, in entrata in uscita, dai diversi sistemi formativi. A tal fine, ogni progetto dovrà prevedere apposite misure di accompagnamento, atte a promuovere il successo formativo degli allievi, con particolare riferimento agli interventi di accoglienza, riallineamento, potenziamento, orientamento e monitoraggio.

Il quadro orario complessivo di impegno per gli allievi sarà quello previsto dall'attuale ordinamento per ciascuna delle istituzioni scolastiche che effettueranno i percorsi di alternanza.

Nell'ambito di tale quadro orario e nelle more dell'emanazione del decreto legislativo attuativo dell'art. 4 della legge n. 53/2003, le attività di alternanza potranno coprire un monte-ore complessivo non superiore al 15%, corrispondente all'ambito di flessibilità della quota oraria obbligatoria riservata alle istituzioni scolastiche ai sensi del D.M. 26 giugno 2000 n. 234, applicativo dell'art. 8 del DPR 275/99.

Art. 4

Le parti convengono di confermare la sperimentazione dei percorsi di Alternanza scuola lavoro per l'anno scolastico 2004-2005, limitatamente alle classi 3[^] e 4[^] delle istituzioni scolastiche secondarie superiori, statali e paritarie.

Nella sperimentazione, saranno coinvolte complessivamente n. 20 scuole già individuate, nell'anno scolastico 2003/2004, d'intesa tra le parti firmatarie del presente Protocollo che all'uopo stipuleranno apposita convenzione con le imprese e/o con le rispettive Associazioni di rappresentanza ed Enti pubblici e privati ivi inclusi quello del terzo settore.

Le suddette convenzioni dovranno essere coerenti con le Linee guida fissate lo scorso anno scolastico e disciplineranno, fra l'altro, le modalità di valutazioni periodiche e finali degli allievi, la presenza nei percorsi formativi di tutor formativi e aziendali, l'attività di monitoraggio.

Art. 5

Allo scopo di favorire la promozione e la diffusione sul territorio regionale di progetti di sperimentazione coerenti con i contenuti del presente Protocollo di Intesa, le parti si impegnano a realizzare un costante scambio di esperienze in tema di formazione del personale scolastico e del mondo del lavoro e a valorizzare la partecipazione alle relative iniziative.

Nel rispetto delle priorità e degli orientamenti del Piano regionale di formazione per il personale docente, promosso dall'USR per il Veneto, sono favorite le seguenti azioni:

- stage conoscitivi del sistema delle aziende degli enti pubblici e privati ivi inclusi quello del terzo settore riservati al personale scolastico;
- coinvolgimento degli operatori delle aziende, degli enti pubblici e privati ivi inclusi quello del terzo settore nelle attività di formazione delle istituzioni scolastiche;
- formazione congiunta dei tutor.

Art. 6

Allo scopo di capitalizzare il patrimonio di esperienze fin qui condotte e di qualificare i percorsi sperimentali, attivati a seguito delle azioni di cui al presente Protocollo, le parti si impegnano a promuovere e realizzare iniziative di monitoraggio e di validazione dei percorsi formativi in alternanza, attivati dalle istituzioni scolastiche a livello regionale, nonché iniziative di informazione e sensibilizzazione del territorio. Tali iniziative saranno poste in essere da un Comitato Tecnico Scientifico che sarà costituito, d'intesa fra le parti, a livello regionale.

Art. 7

Gli oneri derivanti dalla presente sperimentazione saranno indicati in un documento operativo che sarà sottoscritto successivamente da USRV, Regione Veneto, e Unioncamere entro il 31.03.2005.

I soggetti sopra indicati si impegnano, all'atto della stipula delle convenzioni con le Scuole, ad indicare l'ammontare delle risorse da ciascuno destinate, in relazione anche agli oneri richiesti dalle convenzioni stesse.

Le Associazioni imprenditoriali concorreranno alla realizzazione della sperimentazione, attivando risorse esperte, che fungano da raccordo fra le imprese e le scuole coinvolte.

Art. 8

Il presente protocollo decorre dalla data della sua sottoscrizione ed ha validità sino al 31 agosto 2005. Esso può essere modificato in qualunque momento, d'intesa tra le parti e può essere rinnovato alla scadenza per espressa determinazione delle parti medesime.

Atto esente da bollo ai sensi dell'art. 1. 845/78. Atto da registrare solo in caso d'uso.

Venezia, 04 febbraio 2005

Istituzione/Associazione	Firmatari	
Regione del Veneto	Raffaele Grazia	_____ f.to _____
Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto	Carmela Palumbo	_____ f.to _____
Unioncamere del Veneto	Romano Tiozzo	_____ f.to _____
Associazioni Imprenditoriali	Gianpaolo Pedron	_____ f.to _____
CGIL	Gallo Diego	_____ f.to _____
CISL	Gianfranco Sech	_____ f.to _____
UIL	Gerardo Colamarco	_____ f.to _____